

Il modello F24 per gli enti pubblici

di **Matteo Esposito**

Publicato il 19 aprile 2011

il corretto utilizzo del modello F24 riservato agli enti pubblici per il versamento delle imposte erariali

Domanda - Da giorni non riesco ad ottenere una risposta esaustiva sul modello da utilizzare per il versamento dell'IVA per gli enti locali. Siamo un comune con circa 28.000 abitanti. Siamo obbligati ad utilizzare il Mod. F24 EP o possiamo sempre utilizzare il tradizionale mod. F24? Se la risposta è il mod. F24 EP, cambiano le scadenze?

Risposta - Dal 1° gennaio 2008, il Mod. "F24 enti pubblici", come approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2007, deve essere utilizzato dagli enti pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale o le tesorerie provinciali, compresi quelli che fruiscono del servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale a mezzo "Service Personale Tesoro" (denominato S.P.T.), come individuati nelle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte ai fini dell'IRPEF, delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Successivamente, visti i positivi risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità della procedura, con provvedimento 23 marzo 2009, prot. 45749/ 2009, in vigore dal 1° aprile 2009, l'utilizzo del Mod. "F24 enti pubblici" è stato esteso

anche alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, all'A.I.- F.A., all'Autorità di Bacino del fiume Arno, all'Istituto agronomico per l'oltremare e all'Autorità di bacino - del fiume Tevere, che hanno la possibilità di aprire un conto corrente speciale presso la tesoreria centrale dello Stato. Con il medesimo provvedimento viene, inoltre, ampliata la tipologia di versamenti effettuabili, ricomprendendo tutti i tributi erariali, gestiti dall'Agenzia delle Entrate, dovuti dalle suddette amministrazioni pubbliche. Il nuovo sistema di pagamento consente, in tal modo, il contenimento dei costi per lo Stato e l'attendibilità delle operazioni di versamento effettuate, nonché la tempestività degli accreditamenti grazie al trasferimento dei fondi tra conti di tesoreria, svincolati dalla disponibilità di cassa complessiva dello Stato. La trasmissione del predetto modello deve essere effettuata esclusivamente per via telematica utilizzando il software disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dagli enti interessati, mediante i servizi telematici Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate attraverso l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, previa abilitazione. Per gli enti pubblici intestatari di conti presso le tesorerie provinciali, il modello può essere inviato anche dal tesoriere dell'ente, titolare della prevista autorizzazione che deve essere conservata per un periodo di dieci anni. In tal caso, la trasmissione sarà ritenuta correttamente eseguita solo a seguito della compilazione dell'apposito campo previsto nel Mod. "F24 enti pubblici". Affinché il versamento sia ritenuto effettuato nei termini, il Mod. "F24 enti pubblici" deve essere trasmesso entro e non oltre le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione del versamento, come indicata nel modello stesso. Viceversa, qualora la trasmissione sia eseguita successivamente al predetto limite orario, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo utile. L'importo indicato a saldo nel Mod. "F24 enti pubblici" viene addebitato sul conto (da identificarsi unicamente tramite il codice IBAN), detenuto presso le tesorerie provinciali o la tesoreria centrale della Banca d'Italia, che deve risultare intestato al medesimo soggetto titolare del codice fiscale indicato nel modello di pagamento. Inoltre, i soli enti pubblici titolari di conti presso la tesoreria centrale devono, altresì, inviare contemporaneamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni una richiesta di prelevamento dei fondi dal proprio conto corrente. Con provvedimento del

Direttore dell'Agenda delle Entrate 3 giugno 2010, prot. 64812/2010, in vigore dal 1^o ottobre 2010, sono state apportate alcune modifiche al Mod. "F24 enti pubblici" , in quanto la procedura di versamento in esame e` estesa al pagamento degli altri tributi erariali e dei contributi e premi, obbligatori o volontari, dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INPDAP e INAIL (in conformità a quanto disposto dall'art. 32-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dal D.M. 12 marzo 2010); a tal fine, con risoluzioni 7 ottobre 2010, n. 96, 97, 98 e 101 dell'Agenda delle Entrate sono state definite le modalità di compilazione dei modelli di versamento, e sono stati istituiti i nuovi codici tributo, da utilizzare a partire dal 2 novembre 2010. Con nota n.17 del 29 ottobre 2010 l'INPDAP in merito alle compensazioni, precisa che il mod. F24 EP non contempla l'ipotesi di compensazione. E' possibile effettuare, entro i limiti in appresso specificati, le compensazioni, utilizzando - anche per gli enti tenuti all'utilizzo di F24EP - il modello F24 ordinario. Più precisamente: ove si voglia effettuare un pagamento all'INPDAP utilizzando crediti vantati nei confronti dell'erario o di altri enti, è possibile adoperare il modello F24 ordinario, ma solo fino a concorrenza del credito. Pertanto, nell'ipotesi in cui a compensare sia un ente tenuto al canale F24 EP, per il versamento di ogni eventuale ulteriore importo dovuto dovrà comunque essere utilizzato il modello F24 Enti Pubblici. Non è invece al momento prevista la possibilità di utilizzare crediti vantati nei confronti dell'Istituto per pagare debiti verso l'erario o altri enti. Da qui nascono i molti dubbi interpretativi, legittimi anche da chi pone il quesito, anche sull'IVA perché non è possibile compensare un credito IVA tramite F24EP. Alla luce dell'interpretazione dell'INPDAP - secondo parte della dottrina perché sul caso specifico non c'è pronuncia ministeriale - occorre utilizzare l'F24 normale fino a concorrenza del credito Iva. Attenzione perché una eventuale eccedenza dovrà essere invece pagata con l'F24EP.

Esempio: credito Iva residuo 100, Irpef del mese 120 : si compensa 100 con F24 e si paga 20 con F24EP. Il versamento dell'IVA rimane invariato al 16 di ogni mese. Per

avere un quadro più completo si evidenzia che altra parte delle dottrina, tra cui chi scrive non si allinea, sostiene che il provvedimento suindicato è da ritenersi incompiuto, in quanto ad oggi rimane ancora preclusa la possibilità di utilizzare il Mod. F24 EP per il versamento dell'Iva, da parte delle Amministrazioni pubbliche titolari di partita Iva (es. Enti locali) e dell'Ires per gli enti soggetti a tale imposta (es. Aziende sanitarie pubbliche); pertanto, secondo tale orientamento per il versamento di questi tributi è ancora necessaria la presentazione di un ulteriore Mod. F24 ordinario.

19 aprile 2011

Matteo Esposito e Federico Gavioli